

appare frazionabile in autonomi sub-procedimenti di cui non si avverte la necessità stante la complementarietà delle questioni trattate e la possibilità per la debitrice di difendersi compiutamente nell'ambito del procedimento prefallimentare (Cass. Sez.I n.13818 del 23 giugno 2011);

deve pertanto ritenersi che se, come nella fattispecie in esame, il tribunale revoca il concordato senza contestualmente dichiarare il fallimento il decreto non è autonomamente reclamabile ed avverso tale provvedimento è unicamente esperibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. ricorrendone le condizioni, fermo il reclamo avverso l'eventuale sentenza di fallimento;

e ciò anche in considerazione del fatto che da un lato la proposta di concordato ben può essere ripresentata, e che l'art.26 l.f. è richiamato dall'art.164 l.f. solo per i decreti del Giudice Delegato ma non per quelli del Tribunale.

IL CASO.it

Dichiara l'inammissibilità del reclamo.

Così deciso in Venezia il 30 agosto 2011

Si comunichi.

P.Q.M.

Il Presidente

Dott. Marco Modena

